



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N 40

Data 23-12-2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE DI MUTAZIONE ANAGRAFICA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitrè** del mese **dicembre** alle ore **18:05**, in prima convocazione e seduta ordinaria, presso la Sede municipale del Comune di Cori in Via Della Libertà n. 36 sita in Cori -Provincia di Latina, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTE/ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE/ASSENTE
DE LILLIS MAURO PRIMIO	Presente	MARCHETTI ERICA	Presente
AFILANI ENNIO	Presente	PISTILLI SABRINA	Presente
IMPERIA SIMONETTA	Assente	SILVI EVARISTO	Presente
TEBALDI ANNAMARIA	Presente	SILVI GERMANA	Presente
BETTI ANTONIO	Presente	MARIANI DAVID	Assente
ZAMPI LUCA	Presente	CHERUBINI TOMMASO	Presente
MASSOTTI ELISA	Presente	DUCCI FRANCESCO	Assente
PROIETTI ARISTIDE	Presente	Ne risultano presenti 14 e assenti 3	

Assume la Presidenza la dott.ssa Annamaria Tebaldi, assistita dal Segretario Generale ANDREA ROMANIELLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 4 della LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 che impone all'ufficiale d'anagrafe la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici richiedendo anche notizie e chiarimenti alle persone aventi obblighi anagrafici nonché ad enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati;
- l'art. 2 della LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 e l'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 che impone a ciascun componente della famiglia il dovere di dichiarare le mutazioni anagrafiche, per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità o la tutela, della famiglia stessa;
- l'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989 che impone l'obbligo di dichiarazione anagrafica, corredate dalla necessaria documentazione, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, per le seguenti mutazione:
 - a. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di

- residenza all'estero;
 - b. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
 - c. cambiamento di abitazione;
 - d. cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- l'art. 6 della LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 che impone l'obbligo di dichiarazione anagrafica all'ufficio consolare competente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o già residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione;
 - l'art. 5 della LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 e l'art. 15 del D.P.R. n. 223/1989 che impone all'ufficiale di anagrafe, qualora venga a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, di invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio ai conseguenti adempimenti, notificando all'interessato entro dieci giorni;
 - l'art. 11 della LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 che sottopone chiunque, avendo obblighi anagrafici, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989, contravviene a rendere dichiarazione anagrafica per mutazione della dimora abituale all'interno del territorio nazionale, di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro;
 - l'art. 6 comma 9-ter della LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 che sottopone i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero, o già residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione, avendo obblighi anagrafici, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989, contravviene a rendere dichiarazione anagrafica per mutazione della dimora abituale entro il termine di 90 (novanta) giorni, di cui all'art. 6 c. 1 della legge n. 470/1988, alla sanzione pecuniaria amministrativa da 200 euro a 1.000 euro;
 - l'art. 1 commi 242 e 243 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di inottemperanza agli obblighi anagrafici;

VISTA, ancora, la Circolare del Ministero degli interni n. 35 del 18/04/2024 che esplica in modo dettagliato quanto esposto dall'art. art. 1 commi 242 e 243 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;

CONSIDERATO che l'Ufficio Anagrafe, in diverse occasioni, è venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il regime sanzionatorio, di cui all'art. 11 della Legge n.1228/1954 e art. 6 c.9-ter della legge n. 470/1988;

VISTI i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co.1 e, 147 bis, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTO, infine:

- l'allegato regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessario per la determinazione e irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione di mutazione anagrafica;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'attuale Statuto comunale;

con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: **favorevoli all'unanimità** - Interventi audio registrati,

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo e si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare il Regolamento per la determinazione e irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione di mutazione anagrafica il quale consta di n. 11 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dichiarare, con seguente separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito: **favorevoli all'unanimità**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CORI li, 23-12-2024

Il Presidente del Consiglio
DOTT.SSA ANNAMARIA TEBALDI

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-12-2024:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.lgs. n. 267/2000.

CORI, 23-12-2024

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO